

**Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata-Refrontolo**

Prot. n. 788

AVVISO AL PUBBLICO**RIDUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO RISCALDAMENTO IMPIEGATI IN
ZONE NON METANIZZATE**

(Art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) L. 448/1998)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 8 della Legge 448 del 23 maggio 1998, modificato con l'art. 39 della L. 144 del 17.05.1999, che ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "Carbon tax";

Visto il comma 10, lett. "c" n. 4 dell'art. 8 della Legge 448 del 23.12.1998 e successive modifiche che prevede l'applicazione delle agevolazioni di aliquote di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni non metanizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica E;

Visto che ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto che non è stata reiterata la specificazione di cui all'art. 13 - comma 2 della Legge 448/2001 e, pertanto, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativa al gasolio ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate;

Considerato che l'ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della L. 448/98;

Vista la **Deliberazione di Consiglio Comunale di Refrontolo n. 2 del 26/01/2016** che individua le zone non metanizzate, intese secondo la lettera dell'art. 4 del D.L. 268/2000, come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse", per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano,

A V V I S A

Tutti i beneficiari che i termini per la riduzione del prezzo sul gasolio e GPL, usati come combustibili per il riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, sono stati riaperti fino al 31.12.2016 dall'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della Legge 448/1998.

Presso la sede comunale di Pieve di Soligo, è possibile visionare la planimetria che identifica tutte le zone non metanizzate aventi diritto alla riduzione del costo del gasolio e del gpl.

Tutti coloro aventi diritto al beneficio, possono presentare al proprio fornitore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente la dichiarazione che l'impianto di riscaldamento è ubicato in porzioni di territorio ricadenti nelle zone non metanizzate come da atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale.

Sono disponibili i fac-simile della dichiarazione sostitutiva presso l'Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata di Pieve di Soligo sito in Via E. Majorana, 186 e sul portale del Comune di Refrontolo www.comune.refrontolo.tv.it.

Pieve di Soligo, 03 febbraio 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Arch. Natale GROTTO